**ALLEGATO A1/a**

Linea di intervento n.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marca da bollo € 16(da applicare e annullare) |  |  |
| Sono esenti da bollo i soggetti iscritti nel Registro del Volontariato e quelli riconosciuti ONLUS dal Ministero delle Finanze (D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii) |  | Soggetto esentato dall’apposizione della marca da bollo per il seguente motivo:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE MUSEALE REGIONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026 (L.R. 18/2000, ART. 6, COMMA 3)**

L’anno Duemilaventiquattro addì \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_, con presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di Legge,

**TRA**

La Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione) con sede legale in Bologna viale A. Moro n. 52, rappresentata ai fini del presente atto dalla Responsabile del Settore Patrimonio culturale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese, domiciliato per la carica a Bologna in viale A. Moro 44, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione della Giunta regionale n….. del….

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito Ente convenzionato), qui rappresentato nella persona del Presidente/Legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE

L'Ente convenzionato ha la sua sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e ha la sua sede operativa a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_ed è titolare del patrimonio, di interesse pubblico, descritto nella relativa scheda del catalogo regionale, relativo al (denominazione istituto...) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA:

**Art. 1 - Premesse**

La Regione e l'Ente convenzionato, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, si impegnano alla conservazione, incremento e valorizzazione del patrimonio museale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al fine di consentirne la fruizione continuativa.

**Art. 2 - Finalità**

L'Ente convenzionato, quale struttura che eroga servizi di rilevanza regionale, aderisce all'organizzazione museale regionale per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 18/2000.

Nell'ambito dell'organizzazione museale regionale l'Ente convenzionato assolve compiti di conservazione, catalogazione, informazione, promozione, divulgazione e ricerca.

**Art. 3 - Attività di competenza dell’Ente convenzionato**

L’istituto culturale, accreditato al Sistema Museale Nazionale (SMN) tramite procedura di riconoscimento da parte del Sistema museale regionale, ai sensi del DM 113/2018 art. 4. si impegna a mantenere tale requisito fino al termine di validità della convenzione. Ogni modifica o variazione riguardante tale requisito, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata al responsabile di procedimento per le necessarie valutazioni.

In particolare, sono di competenza dell’Ente convenzionato tutte le attività del programma ammesso al contributo regionale.

L’Ente convenzionato si impegna altresì a rispettare, per tutta la durata della presente convenzione, gli obblighi indicati nel punto 13 dell’Avviso.

**Art. 4 - Attività di competenza della Regione**

La Regione a norma del 2° comma dell'art. 14 della L.R. 18/2000, riconosce che l'Ente convenzionato fa parte dell'organizzazione museale regionale.

La Regione, ai fini della programmazione museale regionale riconosce il ruolo e l'ambito di specializzazione dell'Ente convenzionato e si impegna a favorirne l'incremento del patrimonio, lo sviluppo delle raccolte, il potenziamento dei servizi nonché le più congrue forme di collaborazione con istituti regionali e nazionali la cui attività o il cui patrimonio museale ricoprano la stessa area di interesse.

**Art. 5 - Erogazione del contributo**

Le parti concordano quanto segue:

* l’ammontare del contributo triennale assegnato sarà pari ad euro \_\_\_\_\_\_ per ciascun anno, per l’attuazione del programma triennale di attività 2024–2026 del museo, presentato dall’Ente convenzionato ai fini del presente accordo;
* per ottenere l’erogazione del contributo per ogni annualità, l’Ente convenzionato dovrà inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo specifica relazione culturale in merito all’attività svolta dal museo nell’anno di riferimento, a firma del proprio legale rappresentante, contenente anche la descrizione e l’entità delle voci di spesa sostenute e, sempre entro la stessa data, il proprio bilancio preventivo per l’anno in corso, se disponibile e comunque entro il 30 giugno;
* la Regione, previa acquisizione della documentazione richiesta ed esito positivo della verifica amministrativo contabile e tecnico scientifica, provvederà all’erogazione del contributo.

**Art. 6 - Spese ammissibili**

Le spese ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo sono solo quelle direttamente collegate al programma di attività presentato e chiaramente funzionali alla sua realizzazione, comprese le spese di personale dedicato ai servizi museali - nella misura massima del 20% e le spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili, spese postali, pulizie straordinarie, guardiania straordinaria, commercialista, consulenti e collaborazioni esterne) nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

Le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari per le attività e degli eventi previsti dal programma saranno ammissibili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

Sono escluse dal contributo le seguenti spese:

* le spese relative all'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili;
* le spese per utenze;
* spese assicurative relative agli immobili;
* le spese di guardiania straordinaria;
* le spese di acquisto di beni strumentali durevoli e qualsiasi spesa considerata di investimento che vada ad incrementare il patrimonio dell’ente;
* la quantificazione economica del lavoro volontario;
* erogazioni liberali, contributi economici o quote associative;
* interessi, commissioni bancarie e altri oneri per operazioni finanziarie.

Le spese indicate nel programma e ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, se recuperabile, di bolli, spese bancarie, interessi e ogni altro tributo e/o onere accessorio.

Per ogni annualità sono ammissibili spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I costi sostenuti dal soggetto che beneficia del contributo devono essere suffragati da apposita documentazione contabile, relativa alle spese ammesse.

**Art. 7 - Revoche – Rideterminazioni – Variazioni - Controlli**

**Art.7.1 - Revoche**

Si procederà alla revoca del contributo assegnato:

a) nei casi previsti dal punto 12 dell’Avviso;

b) a causa di irregolarità riscontrate nell’espletamento dei controlli effettuati dalla Regione ai sensi del punto 14 dell’Avviso o nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo non consenta le attività di controllo;

c) qualora il programma annuale di attività non venga realizzato o la sua realizzazione non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quanto indicato nella domanda di contributo;

d) qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

e) qualora, in seguito all’assegnazione del contributo, il beneficiario risulti destinatario di altri contributi regionali per lo stesso programma di attività;

f) nel caso in cui in fase di rendicontazione emergano variazioni sostanziali rispetto al programma di attività presentato e approvato.

Nel caso in cui la revoca intervenga dopo la liquidazione del contributo, si procederà al recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali, con le modalità previste dalla legge.

**Art.7.2 - Rideterminazioni**

Qualora dalla documentazione presentata si rilevi una parziale attuazione delle attività previste per l’anno di riferimento nel programma triennale, si provvederà, a seconda dei casi, alla riduzione del contributo come specificato al punto 11.4 dell’Avviso.

**Art.7.3 - Variazioni**

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto, così come specificato al punto 9 dell’Avviso. Sono ammesse variazioni minime che rispettino le finalità e gli obiettivi stabiliti nel presente avviso, nonché le caratteristiche del programma triennale presentato e ammesso a contributo. Tali variazioni devono essere comunicate tempestivamente prima di attuarle, inviando una richiesta che evidenzi e motivi le difformità tra il programma originario e quello in corso di realizzazione. Il responsabile del procedimento valuterà le variazioni e se approvarle, dandone tempestiva comunicazione al beneficiario.

**Art.7.4 - Controlli**

La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la regolarità della documentazione relativa alle attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come specificato al punto 14 dell’Avviso.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Il contributo concesso è soggetto a decadenza e recupero nel caso in cui dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni presentate risulti che le stesse non corrispondano al vero.

**Art. 8 - Durata della convenzione**

La Convenzione ha la durata dalla data di stipula fino al 31.12.2026, salvo motivate proroghe.

L’efficacia della presente Convenzione è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i.

**Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” (di seguito il “Codice Privacy”), modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i responsabili del trattamento dei dati personali provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e diritti della controparte.

**Art. 10 - Controversie e modifiche**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le vigenti norme del Codice civile. In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente a decidere sia quello di Bologna.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente Convenzione potranno essere apportate soltanto con atti sottoscritti da entrambe le parti.

**Art. 11 - Imposta di registro e di bollo**

La presente convenzione redatta in duplice copia è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L’imposta di bollo ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. n. 642/72 e successive modificazioni è a carico di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[oppure l’imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs 117/2017].*

per la Regione Emilia-Romagna

 data firma

per l’Ente convenzionato

 data firma